

L'Assessore

DECRETO N. 314/Dec.A/9 DEL 7 febbraio 2019

Oggetto:	Istituzione di tre zone di divieto di pesca per la tutela delle popolazioni geneticamente pure di Trota sarda (<i>Salmo cettii</i> , Rafinesque 1810 ex <i>Salmo trutta macrostigma</i>)
VISTO	lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
VISTE	le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
VISTO	il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
VISTA	la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTA	la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTA	la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTE	le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca,

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione,



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 26 prot. n. 3142 del 03 marzo 2017, avente ad oggetto "Nomina Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale" e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Pier Luigi Caria, nato ad Alghero il 18 settembre 1968, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTO

il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);

VISTO

il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sulla pesca" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);

VISTA

la legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale." (Pubblicata nella GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016)); e in particolare l'articolo 40 (contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne);

VISTO

il D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e ss.mm.ii. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.);

VISTO

il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

VISTA

la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e in particolare l'Allegato II (specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) che include tra le specie la trota macrostigma;

VISTO

il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA

Legge regionale n. 39 del 2 marzo 1956 e ss.mm.ii. "Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna" e in particolare l'art. 7 bis (vigilanza e sanzioni) (Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1958, n. 28).

VISTA

la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante:" Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

VISTA

la Legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" (Pubblicata nel B.U. Sardegna 27 ottobre 2016, n. 49) e, in particolare, l'art. 57 (Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2015 in materia di sanzioni)

VISTA

la legge regionale n. 9 del 20 marzo 2018 "Disposizioni in materia di pesca" (Pubblicata nel B.U. Sardegna 22 marzo 2018, n. 16);

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 110 del 4 dicembre 2018 "Direttive di attuazione dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9;

VISTO

il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto" e in particolare l'articolo 11 comma 5 che vieta la pesca e la detenzione della Trota sarda (*Salmo trutta macrostigma*);

VISTO

il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca";

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 39/27 del 31 luglio 2018 "Programmazione in materia di tutela della Trota sarda (*Salmo cettii ex macrostigma*). Programma di spesa di euro 150.000 sul capitolo SC08.6904 missione 16, programma 02, macroaggregato 104 – Bilancio triennale 2018 – 2020 – CdR 00.05.01.04 per l'attuazione di un progetto per la tutela e la gestione dei siti di presenza delle ultime popolazioni di Trota sarda pura";

CONSIDERATO che il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., che attua e recepisce la direttiva "Habitat", pone in capo al Ministero dell'Ambiente e alle Regioni una serie di obblighi riguardo al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora minacciate, vulnerabili e rare, nonché delle specie e



> DECRETO N.314/DECA/9 DEL 7.02.2019

sottospecie endemiche e che la Trota sarda è ricompresa nell'elenco delle specie tutelate:

VISTA

la nota del Servizio di tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente (prot. n. 5017 del 1 marzo 2018) e l'allegata relazione scientifica predisposta dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (Di.S.V.A.) dell'Università degli studi di Cagliari, con la quale si richiede l'istituzione di 3 zone di divieto di pesca nei siti ove sono stati recentemente individuati ulteriori ceppi puri di trota sarda, localizzate rispettivamente nel Riu Piras nel Comune di Gonnosfanadiga (Unità idrografica del Flumini Mannu di Pabillonis), nel Riu Furittu nel Comune di Villasalto (Unità idrografica del Fiume Flumendosa) e nel Riu Flumineddu nel tratto che intercetta i territori dei comuni di Orgosolo, Villagrande Strisaili, Talana e Urzulei (Unità idrografica del Fiume Cedrino), al fine di dare attuazione al Progetto di "Carta ittica delle acque dolci con particolare riferimento ai siti di ripopolamento della forma geneticamente pura della Trota sarda";

PRESO ATTO che il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale ha stipulato un Accordo attuativo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 (rep. Direzione generale dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 16043/23 del 19 luglio 2018) con l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas), il Servizio di tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente, il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DI.S.V.A.) dell'Università degli studi di Cagliari, l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (Agris) per l'attuazione del progetto "Progetto di gestione e valorizzazione della trota mediterranea in Sardegna";

CONSIDERATO che le conoscenze scientifiche sulla Trota sarda evidenziano uno status di conservazione critico, principalmente a causa del forte tasso di ibridazione con la Trota fario di origine atlantica utilizzata storicamente per massicci ripopolamenti a scapito della popolazione autoctona.

RITENUTO

di dover provvedere a istituire tre zone di divieto di pesca , nei siti di presenza



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

delle popolazioni pure di Trota sarda come individuati nella sopraccitata richiesta del Servizio tutela della natura e politiche forestali;

CONSIDERATO

il parere espresso del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 98 del 27 ottobre 2017, nella seduta del 15 marzo 2018

DECRETA

- ART. 1 1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta l'istituzione di tre zone di divieto di pesca di seguito specificate, individuate e rappresentate negli elaborati cartografici di cui agli allegati A, B, C, del presente Decreto per farne parte integrante:
 - 1) Riu Piras, Comune di Gonnosfanadiga, ricadente nell'area SIC Monte Linas Marganai (ITB0410111), Unità idrografica del Flumini Mannu di Pabilllonis, nel tratto di circa 4300 m - dalla confluenza col Riu Gutturu Fenugu (Punto A) sino alla sorgente a monte nei pressi di Punta Genn'e Impi (Punto B) - posto tra le seguenti coordinate WGS84 (39°28'42.09'N'; 8°38'49.21'E) e (39°26'8.07" N; 8°37'59.38"E) di cui all'allegato A.
 - 2) Riu Flumineddu, comuni di Orgosolo (sulla riva sinistra) e Villagrande Strisaili, Talana e Urzulei (sulla destra idrografica) (Unità idrografica del Fiume Cedrino), , ricadente nell'area SIC "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei Su Sercone" (ITB022212) nel tratto di circa 8000 m in prossimità della località Badu o Cotza (Punto A) fino alla sorgente del Flumineddu in prossimità di Arcu Corr'e Boi (Punto B)-posto tra le seguenti coordinate WGS84 (40°07'42.90"N; 9°26'43.40" E) e (39°04'36.02'N; 9°21'55.42"E) .
 - 3) nel Riu Furittu, Comune di Villasalto (Unità idrografica del Fiume Flumendosa), nel tratto di circa 10.000 m a partire dalla confluenza col Riu S'acqua Callenti (Punto A) sino alla sorgente in prossimità del



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

Monte Genis (Punto B) -. posto tra le seguenti coordinate WGS84 (39°27'26.11" N; 9°23'33.97" E) e (39°26'4.77" N; 9°19'59.64" E) .

- ART. 2 1. Nelle zone di divieto di pesca di cui all'art. 1 comma 1 sono vietate le seguenti attività:
 - i) la pesca professionale;
 - ii) la pesca sportiva e ricreativa;
 - iii) ogni forma di disturbo della fauna ittica e di perturbazione dell'ambiente fluviale.
 - 2. In deroga al divieto di pesca, di cui al comma 1 del presente articolo, le attività di cattura delle diverse specie di trota, previste per le finalità di ricerca scientifica nell'ambito delle attività di monitoraggio del Progetto, sono consentite esclusivamente da parte del personale coinvolto nell'attuazione del progetto e appositamente autorizzato dal Direttore pro tempore del Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale.
 - 3. Le zone di divieto di pesca di cui all'art. 1 comma 1, sono segnalate con appositi cartelli informativi a cura dell'Agenzia Forestas nei principali punti di accesso.
- ART. 3

 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.
 - 2. Per la pesca nelle acque interne si applicano le disposizioni di cui al R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii..
 - 3. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte alla vigilanza, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.
- ART. 4 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Del presente decreto viene dato avviso sui principali quotidiani regionali.



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. Cagliari, lì


L'Assessore

Pier Luigi Caria



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

Allegato A




Cartografia Rio Piras: zona di divieto di pesca con relative coordinate WGS 84 e Gauss Boaga



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

Allegato B




Cartografia Rio Flumineddu: zona di divieto di pesca con relative coordinate WGS 84 e Gauss Boaga



DECRETO N.314/DECA/9
DEL 7.02.2019

Allegato C



Cartografia Rio Furittu: zona di divieto di pesca con relative coordinate WGS 84 e Gauss Boaga